

**PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DI
SICUREZZA
ANNO 2018
I SEZIONE**

1. Analisi delle situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale - articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (*Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale*).

La sicurezza non è solo un valore giuridico, normativo o politico ma anche sociale, in quanto è uno dei pilastri fondamentali della società e costituisce la base della libertà e dell'uguaglianza per lo sviluppo pieno di ogni individuo.

La crisi dell'economia che ha investito i vari settori ha comportato notevoli difficoltà oltre che sul piano economico, anche su quello sociale e ha contribuito a mutare notevolmente anche i fabbisogni e le situazioni di pericolo nell'ambito della sicurezza percepita dalla popolazione, che spesso non coincide esattamente con la situazione reale della sicurezza sotto il profilo dei reati commessi.

Tra i fattori che alimentano il senso di insicurezza percepito dalla popolazione, oltre alla situazione economica e le dinamiche sociali in cui si annidano situazioni di inciviltà e degrado che, pur non sfociando in atti illeciti, destano preoccupazione nella popolazione, vi è certamente anche il fenomeno migratorio, la cui gestione costituisce effettivamente un rilevante problema per tutte le amministrazioni statali e locali coinvolte¹.

Le politiche di sicurezza urbana devono quindi sperimentare azioni volte a ridurre l'insicurezza del vivere quotidiano anche con riferimento alla sua dimensione percettiva sia con riferimento a fenomeni diversi da quelli penalmente sanzionati, con la conseguenza che gli attori istituzionali sono, oltre allo Stato, le regioni e gli altri livelli di governo territoriale, in particolare gli enti locali.

E in tal senso, si è sempre ritenuto fondamentale che le azioni progettate fossero realizzate con modalità sinergiche tra i vari soggetti istituzionali che, a diversi livelli e con le rispettive competenze, agiscono propriamente nel campo dell'ordine pubblico e della sicurezza civica, oltre che in altri settori

¹ Tratto dall'intervento del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste all'Assemblea per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2018.

che implicano uno stretto contatto con determinate fasce della popolazione particolarmente esposte a pericoli sul piano della sicurezza.

Per rispondere a tali esigenze sono stati anche definiti vari strumenti di natura pattizia, stipulati tra lo Stato, la Regione e gli enti locali, che sono sfociati nella stipula dei Protocolli d'intesa siglati dal Ministero dell'Interno e la Regione Friuli Venezia Giulia (da ultimo il protocollo siglato il 21 febbraio 2018), nonché nei patti locali che hanno coinvolto gli organi periferici dello Stato, la Regione e gli enti locali.

La collaborazione tra le Forze dell'ordine, la Polizia locale, gli enti locali e le istituzioni come le scuole ha permesso di progettare azioni idonee ad incidere sul senso di sicurezza della popolazione creando tra tali soggetti una proficua collaborazione nella programmazione e nella verifica dell'efficacia delle azioni intraprese.

Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene opportuno mantenere il sostegno alle politiche di sicurezza intraprese finora sul territorio regionale dai diversi soggetti istituzionali preposti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

La problematica deve essere affrontata tenendo conto del contesto territoriale delle aree del territorio regionale che presentano situazioni differenziate sia sotto il profilo dell'urbanizzazione che della dimensione territoriale.

La programmazione delle politiche di sicurezza intraprese dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito dei Programmi annuali emanati ai sensi della legge regionale 9/2009 delinea le azioni da intraprendere sul territorio al fine di prevenire e contrastare le situazioni di criticità, cercando di sviluppare nel contempo un maggiore senso di sicurezza percepito.

Nel perseguimento di questo obiettivo la Regione riconosce un ruolo fondamentale alle strutture organizzative della polizia locale anche nelle azioni da intraprendere nel settore della sicurezza urbana dove lo sviluppo di modelli di vigilanza sul territorio, proprio per la loro prossimità, sono sempre molto sentiti dall'opinione pubblica.

I criteri per la concessione dei finanziamenti previsti dal Programma intendono promuovere i Corpi di polizia locale individuati dalla legge regionale 9/2009 come le strutture organizzative più idonee a garantire adeguati livelli di sicurezza nelle realtà di riferimento. Coerentemente con il sistema delle autonomie locali delineato nella legge regionale 26/2014, particolare attenzione è rivolta ai Corpi di polizia locale costituiti presso le Unioni, senza trascurare le forme di collaborazione tra enti locali per lo svolgimento associato del servizio.

2. Valutazioni e obiettivi.

All'esito dell'analisi sopra fatta, emerge chiaramente la necessità di attivare politiche di sicurezza volte a favorire il contrasto e la prevenzione dei reati che destano allarme e preoccupazione nella popolazione, agendo su più fronti.

Il conferimento delle funzioni di polizia locale alle Unioni, che trova il suo completamento a partire da luglio 2018 con l'istituzione del Corpo di polizia locale nella generalità delle Unioni, salvi i Comuni in regime differenziato, rende indispensabile dotare tali Corpi di adeguate infrastrutture relative alle sale operative e alle sedi, nonché di strumentazioni tecnologicamente avanzate, come quelle per la lettura delle targhe dei veicoli capaci di individuare anche le auto rubate spesso utilizzate per incursioni ladresche, oltre che di autoveicoli idonei a garantire un efficace pattugliamento dei territori.

Si tratta quindi di adottare politiche di sicurezza intese a:

- favorire interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle sale operative e delle sedi dei Corpi di polizia locale;
- favorire il controllo del territorio garantendo l'utilizzo da parte dei Corpi di polizia locale di veicoli e di adeguati ed efficienti strumenti di rilevazione, tecnologicamente avanzati e in grado di sviluppare sinergie anche con le altre Forze di Polizia;
- incentivare le iniziative volte a prevenire e contrastare fenomeni criminosi commessi a danno dei soggetti socialmente più deboli, con particolare riferimento agli anziani vittime di truffe e raggiri, e le donne contro le quali sono sempre più spesso resi noti episodi di *stalking* e maltrattamenti fino al fenomeno del femminicidio, fenomeni criminosi quali le truffe informatiche e fenomeni di devianza sociale che investono la popolazione giovanile con particolare riguardo bullismo e al cyberbullismo.

Sono stati individuati altresì interventi volti a garantire la costante manutenzione dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale in modo da favorirne la continua funzionalità, nonché a favorire i contatti radio tra le sale operative e le pattuglie sul territorio e l'aggiornamento dei *software* di gestione dei sistemi di videosorveglianza cittadina idonei a rendere più chiare e utili le immagini e consentire l'eventuale ampliamento del sistema con il posizionamento di altri punti di ripresa.

II SEZIONE

Interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali delle Unioni territoriali intercomunali, ivi compresi gli interventi connessi alle funzioni di polizia locale dei Comuni singoli o associati e delle Unioni Territoriali Intercomunali, dotati di un Corpo di polizia locale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 9/2009.

1. Obiettivi.

La seconda Sezione del Programma 2018 disciplina i finanziamenti per la realizzazione di progetti locali, proposti dalle Unioni territoriali intercomunali (di seguito Unioni) e dai Comuni singoli e associati, dotati di un Corpo di polizia locale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento mediante il finanziamento degli interventi, descritti nel paragrafo **3.**, finalizzati a supportare l'operatività dei Corpi di polizia locale.

2. Enti locali beneficiari degli interventi.

2.1 La domanda di finanziamento è presentata, con le modalità previste al paragrafo 7, esclusivamente dagli enti locali che, al momento della presentazione della domanda, sono dotati di un Corpo di polizia locale conforme a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9/2009 e siano altresì:

- a)** Unioni Territoriali Intercomunali, in nome e per conto dei Comuni partecipanti, ad eccezione dei Comuni che svolgono il servizio di polizia locale in regime differenziato ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26/2014;
- b)** Unioni territoriali intercomunali o Comuni, che siano capofila di forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale per conto degli enti locali che ne fanno parte;
- c)** Comuni che svolgono il servizio di polizia locale in regime differenziato;
- d)** Comuni che svolgono il servizio di polizia locale singolarmente.

2.2 Sono inammissibili le domande presentate singolarmente dagli enti facenti parte di Unioni, ad eccezione dei Comuni che svolgono il servizio di polizia locale in regime differenziato.

3. Interventi finanziabili.

3.1 Sono finanziabili i progetti presentati dagli enti locali indicati nel paragrafo **2.1**, dotati di un Corpo di polizia locale, relativi a:

a) Interventi di parte capitale:

1) spese per ristrutturazione e adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle sale operative e dei locali sede del Corpo di polizia locale, limitatamente ai soggetti indicati al paragrafo **2.1** lettere **a), b) e c)**;

2) spese per l'acquisto, attivazione e utilizzo di dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione, di dotazioni tecnico strumentali; spese per l'acquisto di veicoli a motore in dotazione alla polizia locale con relative livree e allestimenti e spese per l'implementazione dei collegamenti attinenti ai sistemi di comunicazione e informatici in uso al Corpo di polizia locale;

3) spese per la straordinaria manutenzione degli impianti di videosorveglianza e delle strumentazioni e dotazioni elencate al punto **2)** del Corpo di polizia locale;

b) Interventi di parte corrente:

- 1) spese per manutenzione ordinaria, pagamento tasse di proprietà, spese di revisione, pagamento premi assicurativi e adeguamento livree dei veicoli a motore in dotazione alla polizia locale, manutenzione ordinaria delle strumentazioni e delle dotazioni in uso alla polizia locale, aggiornamento *software* di gestione della videosorveglianza cittadina;
- 2) spese per interventi, da realizzarsi anche in collaborazione con la polizia locale e/o con le forze di polizia dello Stato, volti a prevenire e contrastare sia fenomeni delittuosi contro le donne, truffe e raggiri rivolti agli anziani, truffe informatiche, comportamenti devianti nella popolazione giovanile come il bullismo, il cyberbullismo e il vandalismo, sia l'allarme sociale percepito derivante dal fenomeno dell'immigrazione clandestina;
- 3) spese per l'acquisto delle divise ordinarie ed operative per gli operatori di polizia locale, comprensive degli strumenti operativi obbligatori, della tessera personale, dei distintivi di riconoscimento e di grado.

4. Definizioni.

4.1 Nell'attuazione del presente Programma trovano applicazione le seguenti definizioni:

- a) Per «regime differenziato», in applicazione dell'articolo 29 della legge regionale 26/2014, si intendono i comuni che pur aderendo all'Unione, nel momento in cui la funzione di polizia locale viene svolta tramite l'Unione, svolgono l'esercizio delle funzioni di polizia locale in forma singola .
- b) ai fini di quanto previsto al paragrafo **3.1, lettera a), n. 1)**, l'intervento può avere oggetto la ristrutturazione, ivi compreso l'adeguamento tecnologico e infrastrutturale anche con riferimento all'acquisto di dotazioni informatiche e alla conformità alla normativa sulla sicurezza delle armerie e sulla protezione dei dati personali, dei locali adibiti a sala operativa e a sede dei Corpi di polizia locale dei soggetti indicati al paragrafo **2.1**, lettere a), b) e c).
- c) ai fini di quanto previsto al paragrafo **3.1, lettera a), n. 2)**, l'intervento ha ad oggetto le spese per l'acquisto di strumenti fissi o mobili di rilevazione targhe nonché dei *software* e delle licenze per l'utilizzo e l'interconnessione dello stesso con le necessarie banche dati; le spese di investimento per l'acquisto o la sostituzione delle dotazioni tecnico-strumentali in uso alla polizia locale (a titolo esemplificativo: autovelox, telelaser, droni); le spese per l'acquisto dei veicoli a motore in dotazione alla polizia locale ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 10 gennaio 2018, n. 01/2018, con le livree e gli allestimenti di cui all'articolo 6 del medesimo Regolamento e le spese per l'implementazione dei collegamenti attinenti ai sistemi di comunicazione e informatici in uso alla polizia locale ;
- d) ai fini di quanto previsto al paragrafo **3.1, lettera a), n. 3)**, le spese di manutenzione straordinaria possono riguardare gli impianti di videosorveglianza, gli strumenti fissi e mobili di rilevazione targhe e altre strumentazioni di cui al punto **3.1, lettera a), n. 2)**;

- e) ai fini di quanto previsto al paragrafo **3.1, lettera b), n. 1)**, le spese relative all'aggiornamento *software* di gestione della videosorveglianza cittadina sono quelle relative alla sostituzione di componenti di uguale funzione più recente e/o all'installazione di una nuova versione di programmi più avanzati;
- f) le spese di cui al paragrafo **3.1, lettera b), n. 2)**, riguardano interventi e specifiche progettualità per il contrasto alla violenza di genere, a favore delle fasce deboli della popolazione maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e a rischio di incolumità personale (anziani e bambini) e per la prevenzione e il contrasto delle truffe informatiche e dell'allarme sociale percepito derivante dal fenomeno dell'immigrazione clandestina, che possono concretarsi a titolo esemplificativo nell'organizzazione di corsi informativi e/o di tecniche di autodifesa e nell'attuazione di altre iniziative ritenute idonee a garantire la sicurezza dei soggetti individuati;
- g) ai fini di quanto previsto al paragrafo **3.1, lettera b), n. 3)**, l'acquisto può riguardare tutti o anche soltanto alcuni dei capi di abbigliamento relativi alle divise ordinarie e operative, nelle versioni estiva e invernale e relativi distintivi di riconoscimento (allegato D del D.P.Reg. n. 01/2018), dotazioni obbligatorie (allegato E), tessera personale (allegato C), nonché i distintivi di grado (D.P.Reg. n. 41/2016).

5. Criteri per la concessione dei contributi.

5.1 I finanziamenti previsti dal presente Programma sono concessi agli enti locali con le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i. (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso) mediante procedimento a graduatoria.

5.2 Ai fini della formazione della graduatoria si applicano i seguenti punteggi:

Unioni territoriali intercomunali	punti 15
Comuni in regime differenziato	punti 12
Forme collaborative tra Enti locali	punti 10
Comuni singoli	punti 5

5.3 A parità di punteggio viene data priorità agli enti richiedenti aventi maggiore popolazione nel territorio di riferimento. A tal fine la popolazione residente è calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat.

6. Misura del contributo.

6.1 I progetti presentati sono finanziati secondo l'ordine decrescente di graduatoria previsto nel paragrafo 5. ed entro i seguenti limiti massimi per ogni beneficiario:

- a) gli interventi di cui al **paragrafo 3.1, lettera a), n. 1)**, sono finanziati in base al numero di unità operative appartenenti ai Corpi di polizia locale dei soggetti indicati al paragrafo **2.1** lettere a), b) e c), al momento della presentazione della domanda, con le seguenti modalità:

lettera a), n. 1) (locali sale operative e sedi polizia locale)		
N. operatori polizia locale	Unioni	Comuni in regime differenziato Forme collaborative
Fino a 20	€ 70.000	€ 50.000
Oltre 20	€ 90.000	€ 60.000

- b) gli interventi di cui al **paragrafo 3.1, lettera a), n. 2)**, sono finanziati in base al numero di unità operative appartenenti ai corpi di polizia locale al momento della presentazione della domanda dei soggetti indicati al paragrafo **2.1**, con le seguenti modalità:

lettera a), n. 2) (sistema rilevazione targhe, veicoli, ecc.)			
N. operatori polizia locale	Unioni	Comuni in regime differenziato Forme collaborative	Comuni singoli
Fino a 50	€ 50.000	€ 35.000	€ 30.000
Oltre 50	€ 60.000	€ 45.000	€ 40.000

- c) gli interventi di cui al **paragrafo 3.1, lettera a), n. 3)**, sono finanziati in base al numero di unità operative appartenenti ai corpi di polizia locale al momento della presentazione della domanda dei soggetti indicati al paragrafo **2.1**, con le seguenti modalità:

lettera a), n. 3) (straordinaria manutenzione)			
N. operatori polizia locale	Unioni	Comuni in regime differenziato Forme collaborative	Comuni singoli
Fino a 50	€ 30.000	€ 20.000	€ 15.000
Oltre 50	€ 40.000	€ 30.000	€ 20.000

- d) gli interventi di cui al **paragrafo 3.1, lettera b), n. 1)** in base al numero di unità operative appartenenti ai corpi di polizia locale, al momento della presentazione della domanda dei soggetti indicati all'art. **2.1**, con le seguenti modalità:

lettera b), n. 1) (manutenzione ordinaria)	
N. operatori polizia locale	Unioni - Comuni in regime differenziato - Forme collaborative - Comuni singoli
Fino a 20	€ 10.000
Da 21 a 40	€ 15.000
Oltre 40	€ 20.000

- e) interventi di cui al **paragrafo 3.1, lettera b), n. 2)** in base alla popolazione residente al momento della presentazione della domanda dei soggetti indicati al paragrafo **2.1**, calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat, con le seguenti modalità;

lettera b), n. 2) (attività di prevenzione rivolta alla popolazione)	
Popolazione residente	Unioni - Comuni in regime differenziato - Forme collaborative - Comuni singoli
Fino a 30.000 abitanti	€ 8.000
Da 30.001 a 100.000 abitanti	€ 10.000
Oltre 100.000 abitanti	€ 15.000

- f) gli interventi di cui al **paragrafo 3.1, lettera b), n. 3**, in base al numero di unità operative appartenenti ai corpi di polizia locale dell'ente locale o della forma collaborativa richiedente, al momento della presentazione della domanda dei soggetti indicati al paragrafo **2.1**, con le seguenti modalità:

lettera b), n. 3) (divise ordinarie e operative)	
N. operatori polizia locale	Unioni - Comuni in regime differenziato - Forme collaborative - Comuni singoli
Fino a 20	€ 10.000
Da 21 a 40	€ 12.000
Oltre 40	€ 18.000

6.2 Con riferimento al paragrafo **6.1**, la determinazione degli operatori del Corpo deve farsi con riferimento alle figure professionali appartenenti alla polizia locale e dipendenti dall'ente locale con contratto di lavoro tempo indeterminato. Gli eventuali rapporti di lavoro a tempo parziale sono considerati in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto (es. n. 2 operatori con contratto di lavoro a tempo parziale di 18 ore settimanali ciascuno, costituiscono n. 1 unità operativa). Qualora l'ente richiedente sia una forma collaborativa o un'Unione si considerano gli operatori complessivi appartenenti al Corpo di polizia locale associato.

7. Modalità di presentazione della domanda.

7.1 Gli enti locali interessati all'erogazione del finanziamento presentano alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza, apposita domanda utilizzando il modulo che sarà approvato con decreto del Direttore centrale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza" e contenente:

- a) l'indicazione del soggetto richiedente e, per le Unioni e le forme collaborative, l'indicazione dei Comuni partecipanti;
- b) l'indicazione, per ciascuno degli interventi previsti, del fabbisogno e della spesa presunta e breve sintesi dell'intervento che si intende realizzare;
- c) le dichiarazioni utili all'applicazione dei punteggi per la formazione della graduatoria e la determinazione delle somme massime finanziabili.

7.2 Per le forme collaborative dovrà essere allegata alla domanda copia della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale vigente al momento della presentazione della domanda.

7.3 Le domande, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o, in caso di forma collaborativa, dal legale rappresentante dell'ente capofila, dovranno essere inviate per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it, entro il **sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione** della deliberazione di approvazione definitiva del presente Programma.

8. Periodo di tempo in cui possono essere sostenute le spese per le quali è richiesto il finanziamento.

8.1 Ai sensi della legge regionale 7/2000, si considerano ammissibili a finanziamento le spese sostenute dagli enti beneficiari dalla data di presentazione della domanda al **31 ottobre 2019**.

9. Modalità di attuazione

9.1 Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 9/2009, la Giunta regionale ripartisce le risorse fra i richiedenti.

9.2 I finanziamenti erogati devono essere utilizzati per l'esecuzione degli interventi conformemente a quanto indicato all'atto della presentazione della domanda. Successivamente all'approvazione della graduatoria sono ammesse variazioni nell'ambito di ciascun intervento previa autorizzazione del Servizio regionale competente, purché tali variazioni non comportino modifiche sostanziali al progetto. Nel caso di variazione non ammessa o non autorizzata l'Amministrazione regionale procede alla revoca del contributo erogato per l'intervento interessato dalla variazione.

9.3 Ai fini dell'istruttoria il Servizio regionale competente provvede a richiedere agli interessati la documentazione mancante, ovvero ulteriori informazioni necessarie. Gli enti sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di inammissibilità del finanziamento degli interventi a cui la documentazione o le informazioni si riferiscono.

10. Erogazione del contributo e modalità di rendicontazione.

10.1 Alla liquidazione del finanziamento concesso si procede, previa richiesta dell'ente beneficiario, con decreto del direttore del Servizio regionale competente. La richiesta di liquidazione deve contenere l'indicazione per quali interventi si è ritenuto di acquisire il CUP, comunicando il relativo codice, e per quali invece tale acquisizione non risulti necessaria.

10.2 In conseguenza dell'applicazione delle norme contenute nella legge regionale 26/2014, la liquidazione dei finanziamenti concessi ai Comuni capofila delle forme collaborative esistenti al momento della presentazione della domanda è subordinata alla presentazione al Servizio regionale competente di una comunicazione, resa dal medesimo Comune capofila beneficiario, sull'avvenuta stipula di accordi sulle modalità di gestione dei rapporti finanziari relativi all'attuazione dei progetti presentati.

10.3 In caso di impossibilità a realizzare tutti o parte degli interventi finanziati, l'Ente beneficiario dei finanziamenti ne dà comunicazione al Servizio regionale competente al fine dell'eventuale rideterminazione del finanziamento concesso.

10.4 La rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale è effettuata nelle forme previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il **31 dicembre 2019**.

11. Termini dei procedimenti.

11.1 Il procedimento di concessione dei finanziamenti si conclude con l'adozione della delibera di riparto da parte della Giunta regionale, come indicato nel paragrafo **9.1** da adottarsi entro 90 giorni dal termine di cui al paragrafo **7.3**.

11.2 Il provvedimento di riparto è pubblicato sul sito web della Regione all'indirizzo web: <http://www.regione.fvg.it/asp/delibere/> e nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione all'indirizzo web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Fin_reg_2018/index.html.

11.3 Il provvedimento di concessione del finanziamento è comunicato ai beneficiari entro quindici giorni dalla sua adozione.

11.4 Il procedimento di erogazione del finanziamento concesso è concluso entro 90 giorni decorrenti dalla richiesta di cui al paragrafo **10.1**.

11.5 Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di rendicontazione indicato al paragrafo **10.4** è adottato il decreto di approvazione della rendicontazione ovvero, in caso di mancata rendicontazione, viene comunicato ai beneficiari il provvedimento di revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi.

12. Revoca dei contributi concessi

12.1 L'Amministrazione regionale provvede alla revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi con il presente Programma secondo i seguenti criteri:

- a)** revoca parziale (in relazione all'intervento modificato): modifiche non ammesse o non autorizzate ai sensi del paragrafo **9.2**;
- b)** revoca totale o parziale (dei finanziamenti relativi all'intervento non rendicontato) in caso di mancata rendicontazione entro i termini previsti dal paragrafo **10.4**.

13. Risorse disponibili per l'attuazione del Programma

13.1 Le risorse finanziarie attualmente disponibili per l'attuazione del presente Programma, tenuto già conto dello spostamento di euro 500.000,00 dalla spesa corrente alla spesa in conto capitale previsto dal DDL 252 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14 marzo 2018, sono indicate nel seguente prospetto:

Missione 03 Programma 02 Macroaggregato 203		Descrizione interventi	Stanziamiento
Capitolo 1717	<i>Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali-parte capitale</i>	Interventi di parte capitale. Paragrafo 3.1, lettera a)	€ 1.500.000,00
Totale macroaggregato 203			€ 1.500.000,00
Missione 03 Programma 02 Macroaggregato 104		Descrizione interventi	Stanziamiento
Capitolo 1710	<i>Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali-parte corrente</i>	Interventi di parte corrente. Paragrafo 3.1, lettera b)	€ 500.000,00
Totale macroaggregato 104			€ 500.000,00
Totale			€ 2.000.000,00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE